



ROBERT  
SCHUSTER

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Trento via Cesare Abba,8  
www.studioschuster.com

Tel 0461 260903  
[info@studioschuster.com](mailto:info@studioschuster.com)

# *Circolari per la clientela*

**DL 21.10.2021 n. 146  
(c.d. “decreto fiscale”) -  
Principali novità in materia fiscale  
e di agevolazioni**

## 1 PREMESSA

Con il DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”), pubblicato sulla *G.U.* 21.10.2021 n. 252, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 146/2021 è entrato in vigore il 22.10.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 146/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

Nella successiva circolare saranno analizzate le novità in materia di lavoro.

Il DL 146/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## 2 DILAZIONI DEI RUOLI

Il DL 146/2021 introduce alcune agevolazioni per le dilazioni in essere all'8.3.2020, la cui comprensione richiede una trattazione unitaria dell'argomento.

Trattasi della dilazione disciplinata dall'art. 19 del DPR 602/73.

In base alla disciplina generale, per quanto rileva ai nostri fini:

- la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 60.000,00 euro;
- la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive;
- se si è decaduti, la riammissione può avvenire solo se si pagano, in unica soluzione, le rate scadute.

### 2.1 DILAZIONI IN ESSERE ALL'8.3.2020

Per le dilazioni in essere all'8.3.2020, grazie al DL 146/2021, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Relativamente a tali dilazioni, va detto che, in ragione delle diverse proroghe disposte dalla legislazione emergenziale, le rate sono state sospese dall'8.3.2020 al 31.8.2021.

Queste rate vanno pagate in unica soluzione entro il 31.10.2021 (in sostanza ai debitori è stato concesso un mese in più, posto che prima del DL 146/2021 la scadenza era al 30.9.2021).

### 2.2 DILAZIONI DECADUTE ALL'8.3.2020

Coloro i quali, all'8.3.2020, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, possono essere riammessi senza la necessità di pagare le rate scadute se presentano domanda entro il 31.12.2021.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

### 2.3 DILAZIONI DOMANDATE DOPO L'8.3.2020

Le dilazioni chieste dopo l'8.3.2020, in base alle FAQ pubblicate da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.10.2021, continuano ad avere come termine di pagamento il 30.9.2021 (si rammenta che sono state sospese le rate con scadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2021).

Inoltre, la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

### 2.4 DILAZIONI DOMANDATE DAL 30.11.2020 AL 31.12.2021

Per le domande di dilazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021:

- la dilazione viene concessa senza dimostrare la temporanea difficoltà finanziaria per debiti di importo sino a 100.000,00 euro;
- la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

### **3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI PAGAMENTI - PROROGA DELLE RATE**

Le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione), nonché quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti, scadute nel corso del 2020 e del 2021, vanno pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2021.

Rimane ferma la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.

Ove, in assenza di ulteriori proroghe, il pagamento venisse eseguito tardi o in maniera insufficiente, riemerge il debito a titolo di sanzioni e interessi, e, nel caso del saldo e stralcio, anche la quota capitale che era stata stralciata.

Il carico, inoltre, non potrà beneficiare di alcuna rateazione.

Prima del DL 146/2021, le rate andavano invece pagate:

- entro il 31.7.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2020 e il 31.3.2020;
- entro il 31.8.2021, per quella in scadenza il 31.5.2020;
- entro il 30.9.2021, per quella in scadenza il 31.7.2020;
- entro il 31.10.2021, per quella in scadenza il 30.11.2020;
- entro il 30.11.2021, per quelle in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

### **4 CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DALL'1.9.2021 AL 31.12.2021 - TERMINI DI PAGAMENTO**

Le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 150 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.

Sembra corretto avere riguardo al giorno in cui la notifica si perfeziona nei confronti del debitore, e non al giorno, antecedente, in cui si perfeziona nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Nel predetto lasso temporale di 150 giorni, di conseguenza, il debitore non è considerato inadempiente, dunque non possono essere attivate azioni esecutive e cautelari e non decorrono gli interessi di mora.

#### ***Termine per il ricorso***

Il termine per il ricorso, di 60 giorni, non viene prorogato.

I benefici sono subordinati al puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione.

### **5 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECO-LOGICI, NUOVI O USATI - STANZIAMENTO DI ULTERIORI RISORSE**

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021 per proseguire nella concessione delle previste agevolazioni per l'acquisto di veicoli ecologici, che sarebbero venute meno anticipatamente per esaurimento delle precedenti risorse.

In particolare, vengono destinati:

- ulteriori 65 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 60 grammi per chilometro, di prezzo inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 (art. 1 co. 1031 della L. 30.12.2018 n. 145);
- ulteriori 20 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, con massa fino a 3,5 tonnellate, con eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, di cui 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici (art. 1 co. 657 della L. 30.12.2020 n. 178);

- ulteriori 10 milioni di euro per la concessione dei contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 61 a 135 grammi per chilometro, con prezzo inferiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6 che sia stato immatricolato prima dell'1.1.2011 (art. 1 co. 654 - 655 della L. 30.12.2020 n. 178);
- ulteriori 5 milioni di euro per la concessione alle persone fisiche dei contributi per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 usato, con prezzo non superiore a 25.000,00 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di anidride carbonica comprese nella fascia da 0 a 160 grammi per chilometro, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria, immatricolato da almeno 10 anni (art. 73-quinquies co. 2 lett. d) del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106).